

ANDERSEN

ESG Innovazione Sostenibile
Environmental, Social & Governance

Pillole
di sostenibilità
novembre 2026

Regolamento Batterie UE: le scadenze del 2027 e le azioni da avviare 2

Digital Product Passport: verso l'identità digitale dei prodotti 3

Nuovo Piano Tradizionale 5.0 (Iperammortamento): gli investimenti finanziabili 4

Edifici a emissioni zero: la roadmap europea e le implicazioni per le imprese 5

Industrial Emission Directive 2.0: nuovi standard ambientali e rafforzamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 7

Forced Labour Regulation: nuovi obblighi lungo la catena di fornitura 9

Regolamento Batterie UE: le scadenze del 2027 e le azioni da avviare

Il **Regolamento (UE) 2023/1542** rappresenta la prima normativa europea in materia di economia circolare a disciplinare l'intero ciclo di vita di un prodotto. Il provvedimento mira a rendere le batterie immesse sul mercato europeo più durevoli, sicure, sostenibili ed efficienti, introducendo **requisiti obbligatori in materia di progettazione, materiali e valutazione della conformità**.

L'ambito di applicazione comprende tutte le batterie immesse sul mercato UE, indipendentemente dal luogo di produzione e dalle loro caratteristiche: portatili, per veicoli elettrici (EV), industriali, di avviamento, illuminazione e accensione (SLI) e per mezzi di trasporto leggeri, quali e-bike, ciclomotori e monopattini.



Tra gli obiettivi di questo Regolamento figura la **raccolta differenziata delle batterie portatili esauste**, che dovrà raggiungere almeno il **63% entro la fine del 2027** e il **73% entro la fine del 2030**, misurando la quota di queste, raccolte, rispetto a quelle generate, secondo i criteri previsti dal Regolamento. Oltre gli obiettivi di raccolta, sono introdotti specifici target per il **recupero delle materie prime attraverso il riciclaggio delle batterie esauste**. Entro il 31 dicembre 2027, i processi di riciclaggio dovranno raggiungere un tasso di recupero pari almeno al **90% per cobalto, rame, piombo e nichel e al 50% per il litio**. Entro il 31 dicembre 2031, le soglie saliranno rispettivamente al **95% per cobalto, rame, piombo e nichel e all'80% per il litio**. Questi obiettivi mirano a favorire il recupero di materie prime strategiche, ridurre la dipendenza dalle risorse vergini e promuovere la circolarità della filiera delle batterie.

Dal 18 agosto 2025, il Regolamento ha sostituito la Direttiva 2006/66/CE. La sua attuazione è progressiva: il testo prevede circa quindici scadenze distribuite tra il 2023 e il 2036.

Nel breve periodo, due sono le scadenze prioritarie. Dal **18 febbraio 2027**, le batterie per veicoli elettrici, per mezzi di trasporto leggeri e le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh dovranno essere dotate di un **QR code collegato a un passaporto digitale**, per il quale la Commissione ha pubblicato un documento di orientamento nell'agosto 2026. Dal **18 agosto 2027**, gli operatori economici saranno inoltre tenuti ad adottare **politiche di due diligence** relative a **cobalto, grafite naturale, litio e nichel**, sottoposte a verifica da parte di un organismo notificato. Tale obbligo, inizialmente previsto per agosto 2025, è stato prorogato di due anni dal Regolamento (UE) 2025/1561, anche perché la Commissione non aveva ancora pubblicato le linee guida ufficiali.

Permangono alcuni aspetti attuativi da completare, in particolare per quanto riguarda la dichiarazione sull'impronta di carbonio e alcuni obblighi di etichettatura delle batterie, le cui modalità applicative dipendono dall'adozione degli atti delegati e di esecuzione previsti dal Regolamento. Le tempistiche effettive di applicazione di alcuni requisiti sono pertanto legate all'adozione di tali atti.

La proroga non riduce tuttavia la complessità degli adempimenti. La due diligence richiede infatti una **mappatura della filiera su più livelli**, una policy sottoposta ad audit, un meccanismo di segnalazione e una rendicontazione pubblica. Occorre inoltre considerare che, nell'arco di diciotto mesi, si sovrapporranno tre distinti flussi di dati: passaporto digitale (febbraio 2027), due diligence (agosto 2027) e documentazione sul contenuto riciclato (agosto 2028).

Per produttori, importatori, distributori e imprese che integrano batterie nei propri prodotti, è quindi opportuno avviare fin da ora la **verifica del perimetro di applicazione**, il coinvolgimento dei fornitori e l'integrazione di questi processi con i sistemi di rendicontazione di sostenibilità già in essere.

Il Regolamento (UE) 2023/1542 mira a garantire che, in futuro, le batterie abbiano una bassa impronta di carbonio, utilizzino una quantità minima di sostanze nocive, richiedano meno materie prime provenienti da Paesi terzi e siano raccolte, riutilizzate e riciclate in misura elevata all'interno dell'UE.

Digital Product Passport: verso l'identità digitale dei prodotti

Il **Digital Product Passport (DPP)** costituisce uno degli strumenti cardine del Regolamento Ecodesign per prodotti sostenibili (ESPR), entrato in vigore nel luglio 2024. Si tratta di un **fascicolo digitale di prodotto**, accessibile tramite un supporto dati apposto sul prodotto, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento. Raccoglie informazioni sulla composizione, sull'origine, sugli impatti ambientali, sulla riparabilità e sulla gestione del fine vita del prodotto finito. La finalità del DPP è quella di garantire la disponibilità di tali dati di filiera per i consumatori finali, gli operatori in ambito riparazione e riciclo e autorità di controllo.

L'ESPR si configura come un **regolamento quadro**: gli obblighi vincolanti vengono introdotti per singolo gruppo di prodotti attraverso atti delegati. **In assenza di un atto delegato applicabile, non sussiste alcun obbligo di passaporto**. Saranno gli stessi atti delegati a definire i contenuti informativi e i soggetti legittimati ad accedervi, poiché i diritti di accesso vengono stabiliti prodotto per prodotto.

Il primo piano di lavoro ESPR, pubblicato ad aprile 2025, definisce la sequenza degli interventi: **ferro e acciaio (Q4 2026), seguiti da tessile e abbigliamento, pneumatici e alluminio, quindi arredo e materassi**.

È importante precisare che si tratta di **date indicative di adozione, non di applicazione**: un atto delegato sul tessile adottato nel 2027 comporterebbe, indicativamente, obblighi effettivi nel 2029. Inoltre, per prodotti intermedi quali acciaio e alluminio, la Commissione potrebbe introdurre inizialmente soltanto requisiti informativi, rinviando quelli prestazionali.

Sul piano infrastrutturale, **il registro europeo dei DPP è operativo da luglio 2026 e consente alle dogane e alle autorità di verificare la presenza del passaporto digitale sui prodotti importati**. Parallelamente, a maggio 2026 sono stati pubblicati sei standard tecnici orizzontali, relativi, tra l'altro, a identificativi univoci, supporti dati e interoperabilità.

Il DPP non è peraltro circoscritto all'ESPR: oltre al Regolamento Batterie, anche il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione prevede un proprio sistema di passaporto digitale.

Per le imprese e in particolare per le PMI dei settori manifatturiero e tessile, la preparazione richiede tempi adeguati e presuppone la disponibilità di **dati di prodotto strutturati**, informazioni affidabili provenienti dalla filiera e sistemi in grado di gestirle e aggiornarle nel tempo. Le organizzazioni che dispongono già di un bilancio di sostenibilità o di studi LCA partono da una posizione di vantaggio, considerata la sovrapposizione di molte delle informazioni richieste, tra cui materiali, emissioni e contenuto riciclato. In questa prospettiva, il DPP può rappresentare non solo un adempimento normativo, ma anche una **leva di trasparenza e di posizionamento competitivo**.



Nuovo Piano Transizione 5.0 (Iperammortamento): gli investimenti finanziabili

Il Nuovo Piano Transizione 5.0 introduce l'iperammortamento, che sostituisce i crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0 per gli investimenti in beni strumentali ed è operativo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Possono accedervi tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente da forma giuridica, settore e dimensione, per investimenti destinati a **strutture produttive situate sul territorio nazionale**.

La misura finanzia due tipologie di investimento. La prima riguarda i **beni materiali**

e immateriali strumentali nuovi elencati negli Allegato IV e Allegato V della Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Le imprese che stanno pianificando l'acquisto di macchinari, sistemi di automazione o soluzioni digitali dovrebbero quindi verificare in via preliminare che il bene rientri negli Allegati e che ne sia garantita l'interconnessione. Particolare attenzione va posta sui **software**: sono agevolabili quelli acquistati in licenza o sviluppati internamente e capitalizzati a bilancio, mentre sono esclusi quelli fruiti in abbonamento. Prima di firmare un contratto è dunque opportuno valutare con il fornitore la forma di acquisizione più adeguata.

La seconda tipologia riguarda gli **impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile** destinata all'autoconsumo, anche a distanza, compresi i sistemi di accumulo. Le imprese interessate a un impianto fotovoltaico dovranno scegliere **moduli di produzione europea ad alta efficienza** e dimensionare l'impianto sui propri consumi, poiché la potenza installata non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi dell'anno precedente. Un'analisi dei consumi energetici è quindi il punto di partenza consigliato.

Infine, va considerato che la **perizia tecnica asseverata** (o attestazione di conformità rilasciata da un ente accreditato) è ora obbligatoria per qualsiasi valore del bene e che la comunicazione di completamento dell'investimento va inviata entro il **15 novembre 2028**.

Edifici a emissioni zero: la roadmap europea e le implicazioni per le imprese

Gli edifici rappresentano una delle **leve strategiche** su cui l'Unione Europea sta lavorando per raggiungere i suoi obiettivi di **decarbonizzazione**. L'impatto degli edifici è, infatti, spesso sottovalutato: circa il 40% dei consumi energetici europei sono attribuibili agli edifici, così come il 50% dei consumi di gas naturale (fonte: Eurostat energy balances e EEA Greenhouse Gas Inventory, 2023).

In questo contesto, la Direttiva UE 2024/1275 sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance Buildings Directive, EPBD) rafforza il **percorso europeo verso un parco immobiliare a emissioni zero** entro il 2050, rappresentando un quadro di riferimento per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni associate al loro utilizzo. L'evoluzione normativa interessa quindi il **settore delle costruzioni** ma anche le **imprese proprietarie o utilizzatrici di immobili**, chiamate a valutare le implicazioni della transizione energetica sul proprio patrimonio immobiliare.

La Direttiva si focalizza su quattro aree di intervento:



Ristrutturazione



Decarbonizzazione



Modernizzazione e digitalizzazione



Assistenza tecnica e finanziaria

Per tradurre questi obiettivi in azioni concrete ciascuno Stato membro è chiamato a elaborare un **Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici** che definisca una strategia per migliorare progressivamente le prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare e accompagnarne la decarbonizzazione.

Tra le principali novità figurano l'introduzione di **standard minimi di prestazione energetica** per gli edifici non residenziali – con soglie stabilite a livello nazionale – e la definizione di **traiettorie di riduzione dei consumi energetici degli edifici non residenziali** – rispetto ai livelli del 2020, il consumo medio di energia primaria dovrà diminuire almeno del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035.

La Direttiva accelera, inoltre, la transizione verso **edifici a emissioni zero** (Zero Emission Buildings, ZEB), che diventeranno lo standard per tutte le nuove costruzioni dal 2030 (anticipatamente dal 2028 per quelle di proprietà di enti pubblici). È prevista anche una progressiva **dismissione e sostituzione di caldaie alimentate a combustibili fossili**, con l'obiettivo di raggiungere una loro totale eliminazione entro il 2040, nonché una **maggiore diffusione di impianti fotovoltaici e di solare termico** negli edifici e di **sistemi intelligenti per il monitoraggio e la gestione dei consumi energetici**.

L'EPBD integra anche la dimensione sociale nella transizione attraverso **misure di sostegno** rivolte in particolare alle famiglie vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.

La Direttiva interessa un insieme ampio di soggetti economici, con implicazioni che variano in funzione delle caratteristiche degli immobili e del loro utilizzo. In vista della progressiva attuazione, le imprese possono iniziare a **valutare il proprio patrimonio immobiliare** e a **integrare l'efficienza energetica nella pianificazione strategica**.

Un primo passo verso la definizione di un piano di interventi consiste nel mappare gli immobili di proprietà o in locazione, raccogliendo informazioni sulle prestazioni energetiche, sui consumi, sugli impianti installati e sugli eventuali interventi di riqualificazione già effettuati e valutando le potenziali opportunità.

La Direttiva è entrata in vigore nel 2024 e prevedeva per il 29 maggio 2026 il termine generale per il recepimento nazionale. Tuttavia, il 15 luglio 2026 la Commissione europea ha avviato procedure d'infrazione nei confronti di tutti i 27 Stati membri per il recepimento incompleto delle disposizioni. Il prossimo passaggio chiave è fissato al **31 dicembre 2026**, data entro cui i Paesi UE sono tenuti a presentare i rispettivi Piani nazionali di ristrutturazione degli edifici. Per le imprese, **monitorare l'evoluzione del quadro normativo nazionale e le opportunità di accesso a incentivi e strumenti di finanziamento** sarà fondamentale per comprendere i requisiti applicabili e pianificare per tempo eventuali interventi sul proprio patrimonio immobiliare.



Industrial Emission Directive 2.0: nuovi standard ambientali e rafforzamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

Il 24 aprile 2024, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la **Direttiva (UE) 2024/1785**, nota come *Industrial Emissions Directive 2.0* (**IED 2.0**), che modifica la precedente Direttiva 2010/75/UE e rafforza la disciplina della prevenzione e riduzione dell'inquinamento industriale. La riforma mira a **ridurre le emissioni, migliorare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e favorire la trasformazione dei processi produttivi, con nuovi requisiti per le imprese soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**.

La Direttiva amplia l'ambito di applicazione della disciplina all'estrazione di minerali metalliferi e alla produzione di batterie su larga scala, e coinvolge un maggior numero di allevamenti intensivi di suini e pollame. Per questi ultimi è previsto un regime specifico e semplificato, che consente agli Stati membri di ricorrere a procedure di registrazione e norme generali vincolanti, anziché a singole autorizzazioni, per contenere gli oneri amministrativi senza ridurre la tutela ambientale.

Le modifiche più significative riguardano l'AIA e, in particolare, i criteri di determinazione dei valori limite di emissione sulla base delle migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques*, **BAT**). Le autorità competenti devono infatti individuare i valori più rigorosi conseguibili attraverso le BAT, valutando i livelli emissivi più bassi in funzione delle caratteristiche della singola installazione. Le conclusioni sulle BAT comprendono inoltre espressamente le tecniche emergenti,

valorizzando l'innovazione tecnologica nella riduzione dell'impatto ambientale dei processi industriali.

La riforma rafforza anche **la valutazione delle prestazioni ambientali complessive degli impianti**. Sulla base dei livelli di prestazione ambientale associati alle BAT (**BAT-AEPL**), le autorità sono chiamate a stabilire valori limite vincolanti di prestazione ambientale in materia di acqua e livelli indicativi per i rifiuti e le altre risorse, secondo quanto previsto dalle pertinenti conclusioni sulle BAT. L'attenzione si estende così dall'inquinamento prodotto all'efficienza nell'utilizzo delle risorse.

Sul piano organizzativo, i gestori interessati devono adottare un sistema di gestione ambientale (**SGA**) che comprenda obiettivi e indicatori di prestazione, misure per la gestione delle sostanze pericolose e l'utilizzo efficiente delle risorse, nonché verifiche periodiche. Per determinate installazioni sono inoltre previsti piani indicativi di trasformazione industriale verso modelli produttivi più sostenibili e coerenti con gli obiettivi europei di decarbonizzazione.

Si rafforzano inoltre i controlli e le misure conseguenti alle violazioni delle prescrizioni ambientali. Resta fermo l'obbligo, già previsto, di sospendere senza indugio l'attività quando l'inosservanza delle condizioni autorizzative comporti un pericolo immediato per la salute umana o minacci ripercussioni significative e immediate sull'ambiente. La nuova disciplina contempla anche la **sospensione in caso di violazioni persistenti con gravi conseguenze ambientali**, con particolare attenzione alle risorse idriche. Per gli allevamenti soggetti al regime specifico, la sospensione è obbligatoria qualora la violazione provochi un degrado significativo delle condizioni locali dell'aria, dell'acqua o del suolo, oppure un pericolo significativo per la salute.

La IED 2.0 è entrata in vigore il **4 agosto 2024** e fissava al **1° luglio 2026** il termine generale per il recepimento. Tra le principali scadenze figurano il **1° luglio 2027** per l'attuazione e la prima verifica dei SGA, salve eccezioni, e il **30 giugno 2030** per i piani di trasformazione relativi a determinate attività. In Italia, il **24 settembre 2026** il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di recepimento, che interviene principalmente sulla disciplina dell'AIA contenuta nel D.Lgs. 152/2006. Il provvedimento rafforza inoltre le tutele risarcitorie in caso di danni alla salute umana derivanti dalla violazione delle prescrizioni ambientali, in linea con le nuove disposizioni europee. Vengono infine rafforzate le competenze tecniche degli organismi coinvolti nei procedimenti autorizzativi e i relativi strumenti di coordinamento.

Per le imprese diventa quindi opportuno verificare autorizzazioni esistenti, livelli emissivi, efficienza nell'utilizzo delle risorse e adeguatezza dei sistemi di gestione ambientale. Monitorare l'evoluzione del recepimento nazionale e delle conclusioni sulle BAT sarà essenziale per anticipare gli adeguamenti e pianificare gli investimenti necessari.

Forced Labour Regulation: nuovi obblighi lungo la catena di fornitura

L'Unione europea rafforza il contrasto al lavoro forzato attraverso il regolamento "EU **Forced Labour Regulation**" (**EUFLR**), che vieta l'immissione, la messa a disposizione sul mercato europeo e l'esportazione di prodotti realizzati, interamente o parzialmente, mediante lavoro forzato. La normativa richiama l'attenzione delle imprese sui rischi che possono emergere lungo le catene di approvvigionamento e sulle conseguenze legate alla commercializzazione di prodotti non conformi.

Che cosa si intende per "lavoro forzato"

Il Regolamento fa riferimento alla definizione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (**ILO**), secondo cui il lavoro forzato comprende le attività svolte sotto minaccia di una sanzione e senza un'adesione volontaria della persona interessata. Tra i segnali di rischio individuati dall'ILO figurano, ad esempio, il trattenimento dei documenti di identità o dei salari, le intimidazioni, la limitazione della libertà di movimento, le condizioni di vita e di lavoro degradanti e gli orari eccessivi.

Imprese a cui si applica il Regolamento

L'EUFLR interessa le imprese che immettono o mettono a disposizione prodotti sul mercato dell'Unione, **senza distinzioni legate a dimensioni, settore o fatturato** e si estende a tutte le fasi della catena di approvvigionamento. Il divieto riguarda sia i prodotti importati, sia quelli già commercializzati nel mercato europeo, oltre ai prodotti esportati dall'UE. Il perimetro di applicazione rende quindi centrale l'attenzione all'origine dei prodotti e alle diverse fasi della filiera.

Il Regolamento è entrato in vigore il 13 dicembre 2024 e troverà piena applicazione dal **14 dicembre 2027**.L'attuazione prevede il coinvolgimento delle autorità competenti designate dagli Stati membri e strumenti europei a supporto dell'individuazione dei rischi.

Controlli basati sul rischio e conseguenze delle violazioni

Le autorità adotteranno un approccio basato sul rischio per individuare i casi

da esaminare prioritariamente, considerando fattori quali la gravità del presunto lavoro forzato, la quantità dei prodotti presenti sul mercato europeo e la parte del prodotto che si sospetta sia stata realizzata mediante lavoro forzato. Tra le fonti a supporto delle valutazioni figurano il database europeo dei rischi per Paese e prodotto e le segnalazioni presentate dagli stakeholder, comprese organizzazioni non governative e sindacati.

Il procedimento potrà svilupparsi attraverso una valutazione iniziale, un'analisi preliminare e un'eventuale indagine formale, fino alla decisione delle autorità e all'adozione delle misure conseguenti. In caso di accertamento della violazione, il Regolamento prevede misure quali il ritiro dei prodotti dal mercato, il divieto di importazione o esportazione e lo smaltimento dei beni interessati.

Il rapporto con la CSDDD

Il Forced Labour Regulation si affianca alla **Corporate Sustainability Due Diligence Directive** (**CSDDD**), pur presentando differenze significative in termini di ambito di applicazione e obblighi previsti.

La CSDDD si rivolge alle grandi imprese europee con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato netto mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro, nonché alle imprese extra-UE che generano oltre 1,5 miliardi di euro di fatturato netto nell'Unione europea. La Direttiva introduce un obbligo di due diligence, volto a identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente lungo la catena delle attività.

Il "Forced Labour Regulation", invece, ha un campo di applicazione più ampio: riguarda tutti gli operatori economici che immettono o mettono a disposizione prodotti sul mercato europeo, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore di attività, comprese le vendite online. A differenza della CSDDD, **il Regolamento non introduce un obbligo esplicito di due diligence, ma stabilisce un divieto di commercializzazione, importazione ed esportazione** di prodotti realizzati, anche solo parzialmente, mediante lavoro forzato.

Come prepararsi

Pur non introducendo nuovi obblighi di due diligence, il regolamento sul lavoro forzato valorizza le procedure di controllo come strumenti per identificare, prevenire e mitigare i rischi di lavoro forzato lungo la filiera.

In vista della piena applicazione del 14 dicembre 2027, le imprese sono incoraggiate a rafforzare i propri sistemi di gestione, concentrandosi su tre aspetti:

- **Valutazione dei rischi**: individuare prodotti, fornitori e aree geografiche

maggiormente esposti.

- **Prevenzione e mitigazione**: definire responsabilità interne e adottare misure di monitoraggio, preventive e correttive.
- **Monitoraggio**: verificare nel tempo l'efficacia delle misure adottate e prevedere strumenti di segnalazione.

In questo modo, le imprese potranno prepararsi all'applicazione del Regolamento, integrando la tutela dei diritti umani nei processi aziendali e nella gestione della catena di fornitura

Il dipartimento

Il team Andersen offre **consulenza integrata** per la comprensione delle possibilità connesse all'innovazione sostenibile, alla ricerca di una **combinazione tra etica ed esercizio dell'attività** all'interno del quadro normativo attuale.

Le **competenze trasversali** del dipartimento rendono le operazioni di business espressioni consapevoli di soggetti responsabili, grazie a valutazioni e misurazioni sull'organizzazione, sulle policy, sugli impatti previsti e generati e sulla rappresentazione degli stakeholder.

Il risultato è la definizione di nuovi modelli di impresa che pongano al centro persone e ambiente in ottica di innovazione.

Key Contacts



Francesca Capoferri
Partner
francesca.capoferri@it.andersen.com



Giulia Lumina
Senior Manager
giulia.lumina@it.andersen.com